

## **NUOVE DETRAZIONI NELL'EDILIZIA SOTTO FORMA DI SCONTO O CESSIONE DEL CREDITO**

Gentili Clienti,

il "Decreto Crescita" di recente approvazione ha introdotto nuove agevolazioni **alternative** a quelle già esistenti per alcuni interventi di efficienza energetica ( sconto da ecobonus), per tutti gli interventi antisismici ( sconto da sismabonus) e per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia ( cessione del credito).

Ovviamente per riconoscere esattamente se un intervento ricade in una delle tre sopracitate fattispecie, e pertanto se si possono valutare le nuove formule alternative di agevolazioni, occorrerà rivolgersi al fornitore o prestatore delle stesse.

Questo il meccanismo:

**SCONTO DA ECOBONUS** ( riqualificazione energetica art. 14 c.3.1 DL 63/2013): per tali interventi il soggetto avente diritto alla detrazione può optare , al posto della detrazione già nota spalmabile in 10 anni, ad uno **sconto diretto in fattura di pari ammontare della detrazione** , che in tal modo viene anticipato dal fornitore e da lui recuperato sotto forma di credito di imposta utilizzabile da parte sua in 5 anni. A sua volta poi , e per una sola volta, il fornitore stesso può anche cedere tale credito ai propri fornitori.

**SCONTO DA SISMABONUS** ( art. 16 C. 1 octies DL 63/2013): per tali interventi antisismici il soggetto avente diritto alla detrazione può optare , al posto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura, con le stesse modalità di cui sopra.

Di tale scelta deve essere fatta apposita opzione da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento delle spese, che deve contenere anche l'assenso del fornitore a tale opzione : quindi sostanzialmente si è legati in tale scelta ( che pare in teoria vantaggiosa) all'ok del fornitore.....

L'ammontare del contributo e' uguale all'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante ,  
calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta , comprensive  
anche dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

L'importo dello sconto, pari al contributo di cui sopra, non riduce l'imponibile iva ma va detratto dal  
corrispettivo dovuto.

**CESSIONE DEL CREDITO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CHE COMPORNO RISPARMIO  
ENERGETICO** ( art. 16 bis c.1 lett h Testo Unico delle imposte dirette): per gli interventi di ristrutturazione  
edilizia finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di  
impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili, il soggetto avente diritto alla detrazione puo' cedere il  
corrispondente credito ai fornitori che a loro volta possono ricederlo. Il recupero del credito per il fornitore  
cessionario avviene in 10 quote annuali.

Anche di tale scelta deve essere fatta opzione da inviare all'Agenzia , la quale che deve contenere l'assenso  
del fornitore.

In conclusione oggi , in luogo dell'utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi delle detrazioni  
fiscali per alcuni interventi sugli immobili, e' possibile, con l'accordo dei fornitori, scegliere altre due  
soluzioni alternative: la cessione della detrazione oppure la richiesta dello sconto in fattura .

Per gli interventi antisismici invece, al posto delle detrazioni dirette e' possibile optare , come soluzione  
alternativa, solo per lo sconto in fattura , sempre con l'accordo del fornitore.

Sia nel caso della cessione della detrazione che nel caso dello sconto in fattura i soggetti beneficiari che  
sostengono le spese non pagheranno l'importo complessivamente dovuto, ma una somma inferiore. La  
differenza sta nel fatto che , mentre lo sconto in fattura deve essere di importo uguale alla detrazione  
spettante, la cessione della detrazione potrebbe non esserlo.

Restiamo come sempre a disposizione

